

cento elettori appartenenti a qualunque circoscrizione, unendovi i certificati di nascita dei candidati quando richiesti, e gli atti di accettazione delle candidature ».

Quest'emendamento è firmato anche dagli onorevoli: Romita, Del Bello, Nobili, Noseda, Vella, Gallavresi, Paolino, Cavina e Amedeo.

Onorevole Mucci, si associa all'emendamento dell'onorevole Matteotti ?

MUCCI. Mi associo, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore della maggioranza, ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Io debbo sollevare nuove obiezioni a queste ultime proposte. Il congegno della legge stabilisce una duplice vidimazione, e direi sanzione per la presentazione dei candidati alla Corte d'appello circoscrizionale, e alla Corte d'appello centrale. La Corte d'appello circoscrizionale ha determinate facoltà: deve controllare i nomi degli elettori per vedere se raggiungono il numero voluto e deve altresì controllare se i candidati abbiano le qualità necessarie per essere candidati, giusta le disposizioni di legge, e di più hanno la facoltà di invitare i presentatori a fare le debite modifiche, sia per quel che riguarda i presentatori stessi, sia per quel che riguarda il numero dei candidati. Ora tutto questo non è possibile, se si concentra nella Corte d'appello di Roma l'esame delle liste riferentesi alle varie circoscrizioni.

MATTEOTTI. Ma sappiamo benissimo che questo avverrà solo per uno o due partiti.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Prego pertanto gli onorevoli presentatori di non insistere nelle loro proposte, chè altrimenti dovrei domandare alla Camera di respingerle.

PRESIDENTE. Onorevole Del Bello mantiene il suo emendamento ?

DEL BELLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Matteotti ?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non accetta nè l'uno nè l'altro emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Del Bello, così concepito:

« Dopo le parole del primo comma: della circoscrizione stessa aggiungere:

« Per i partiti notoriamente e precedentemente organizzati nella Nazione basta che gli

organi direttivi presentino le liste dei candidati per le varie circoscrizioni solamente alla Corte d'appello di Roma ».

(Non è approvato).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Matteotti, così concepito:

« Le liste dei candidati che portano lo stesso contrassegno possono esser presentate anche per tutte le circoscrizioni all'Ufficio centrale a Roma con la firma di 1000 elettori iscritti in qualsiasi comune del Regno ».

(Non è approvato).

Metto a partito il testo della Commissione (seconda parte del primo comma dell'articolo 52):

« ... da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa ».

(È approvato).

Così tutte le questioni che erano state accantonate, sono state esaminate, e possiamo riprendere il corso degli articoli.

Cominciamo coll'articolo 45.

Il numero 5 dell'articolo 45 fu sospeso in previsione che potesse essere approvato un emendamento dell'onorevole Persico. Ma questo emendamento è stato ritirato.

Do lettura del numero 5 dell'articolo 45:

« 5°) il pacco delle schede, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucri esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute »;

Onorevole relatore, è l'unico periodo di quest'articolo rimasto sospeso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendo stato presentato nessun emendamento, metto a partito il n. 5 dell'articolo 45, testè letto.

(È approvato).

Dell'articolo 46 fu approvato il seguente comma:

« I bolli e le urne debbono essere il tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo ».

Senonchè Governo e Commissione, propongono la soppressione del primo comma dell'articolo 46 della legge vigente: